

Allegato "A" al n. 27018 di Raccolta
FONDAZIONE LIONS CLUBS del DISTRETTO 108AB
STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1- È costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE LIONS del DISTRETTO 108AB " Ente del Terzo Settore, in seguito per brevità "Fondazione".

1.2- La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni e soggiace alle norme a mano a mano in vigore; l'organizzazione è costituita in conformità del dettato della normativa, che le attribuisce la qualificazione di "Ente del Terzo Settore".

La qualificazione di "ETS" con i dati riguardanti la registrazione del marchio "FONDAZIONE LIONS DISTRETTO 108AB" costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Essa opera in osservanza delle norme dettate e disciplinate dal D. Lgs. 117 del 2017 "Codice del Terzo Settore" (in seguito solo CTS) e dal Codice civile.

1.3- La Fondazione non ha scopo di lucro, è dotata di autonomia statutaria e patrimoniale ed opera sia in Italia che all'estero.

Art. 2 SEDE E DURATA

2.1- La Fondazione ha sede legale in Turi.

2.2- La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta variazione di statuto e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2.3- Il Consiglio di Amministrazione può istituire con propria deliberazione uffici e recapiti, sia in Italia che all'estero.

2.4- La Fondazione può istituire con propria deliberazione del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

2.5- La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 SCOPI E ATTIVITA'

3.1- La Fondazione, che aderisce alla Associazione Internazionale di Lions Clubs con sede in "Oak Brook - USA" ne condivide e promuove la visione e la missione:

essere leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario;

dare modo ai volontari di servire la propria comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale.

3.2- La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a termini del presente statuto.

3.3- L'attuazione delle iniziative indicate al comma prece-

dente avviene esclusivamente sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra la Fondazione ed i singoli enti promotori che ne prevedano le finalità, le modalità di gestione e le condizioni di sostenibilità economica e finanziaria, sia per la fase di avvio che per tutta la durata prevista dell'iniziativa.

3.4- La Fondazione attua le iniziative con le seguenti modalità, anche congiuntamente tra loro:

- a) concedendo contributi in denaro a fondo perduto, nonché erogando servizi o cedendo beni a titolo gratuito, a Enti del Terzo Settore, ad enti religiosi, ad altri enti privati senza scopo di lucro, a imprese sociali, a cooperative sociali, a enti pubblici, aventi sede od operanti sia in Italia che all'estero;
- b) realizzandole direttamente, con l'eventuale collaborazione degli enti e delle istituzioni indicati alla precedente lettera a), anche tramite il Distretto LEO 108AB ed i LIONS CLUBS del DISTRETTO 108AB.

3.5- La Fondazione, nell'attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti, può operare in uno o più dei seguenti settori di attività di interesse generale previsti dalle seguenti lettere dell'art. 5 CTS:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

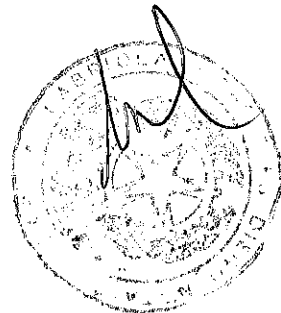
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

formazione universitaria e post-universitaria;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;



alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

3.6- La Fondazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio di Amministrazione.

3.7- La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

3.8- Per raggiungere i propri scopi la Fondazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

promuovere studi e iniziative per la conoscenza dei bisogni e per la valorizzazione delle potenzialità dei territori e delle comunità di riferimento;

promuovere iniziative per sviluppare la cultura del dono e della solidarietà;

pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite internet, social media e strumenti similari;

promuovere mostre, incontri, dibattiti, tavole rotonde, attività divulgative ed educative nelle scuole di ogni ordine e grado e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra la Fondazione e il pubblico in generale;

erogare premi e borse di studio;

collaborare con altri enti senza scopo di lucro, pubblici e privati, con scuole e università, con imprese e con qualsiasi altro soggetto giuridico, sia italiano che estero, che persegua finalità simili o affini alle proprie;

promuovere la costituzione e aderire ad associazioni, fondazioni, federazioni, reti associative la cui attività sia simile o affine alla propria;

costituire patrimoni separati, trust o partecipare a imprese sociali, cooperative sociali per razionalizzare e migliorare la gestione delle proprie attività;

stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per

il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, anche ipotecari, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o in leasing di beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili od opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; accettare eredità, legati e donazioni, nei modi di legge.

Art. 4 PATRIMONIO - FONDO DI DOTAZIONE

4.1- Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al Distretto Lions 108AB, anche nel caso di recesso o di ogni altra forma di scioglimento individuale del rapporto sociale, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4.2- Il patrimonio è suddiviso tra fondo di dotazione (indisponibile) e fondo di gestione (disponibile).

4.3- Il fondo di dotazione, vincolato a garanzia dei terzi, è composto:

dai conferimenti di denaro, beni mobili o immobili, titoli, diritti o altri valori economici effettuati dal Fondatore con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi di persone fisiche, di enti pubblici o privati o di imprese espressamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione;

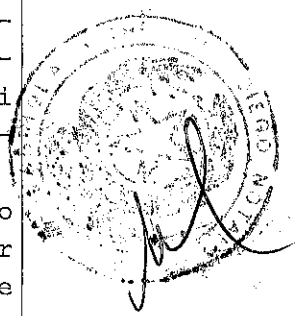
dagli avanzi di gestione e dalle altre somme, beni o diritti, se destinati ad incremento del fondo di dotazione con delibera del Consiglio di Amministrazione;

dalle quote di imposte IRPEF (5xmille) che lo Stato ripartisce tra enti del terzo settore che svolgono attività di interesse sociale ad incremento del fondo di dotazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4.4- Il fondo di dotazione deve essere amministrato in modo da garantire la sua integrità; in caso di alienazione per qualsiasi titolo di singoli beni o diritti il ricavato deve essere destinato alla sua reintegrazione.

4.5- Il fondo di dotazione, se ridotto per perdite o disavanzi di gestione, deve essere reintegrato almeno fino all'importo minimo previsto dalla legge (CTS).

Art. 5 PATRIMONIO - FONDO DI GESTIONE



5.1- Il fondo di gestione è utilizzato dalla Fondazione per la propria gestione e comprende:

le rendite dei beni o diritti facenti parte del fondo di dotazione e del fondo di gestione;
le elargizioni, lasciti, eredità o contributi di partecipanti, enti pubblici o privati, di imprese, di persone fisiche, sempre che non siano espressamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione;
i proventi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività statutarie;
gli avanzi di gestione, se non destinati ad incremento del fondo di dotazione
dalle quote di imposte IRPEF (5xmille) che lo Stato ripartisce tra enti del terzo settore che svolgono attività di interesse sociale, ad incremento del fondo di gestione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 FONDATORE.

6.1- Fondatore è "THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS - DISTRETTO 108AB" in appresso anche detto "DISTRETTO LIONS 108AB"

Art. 7 PARTECIPANTI IN GENERALE E DI INDIRIZZO

7.1- Fanno parte di diritto in qualità di partecipanti al Consiglio Generale e di Indirizzo, oltre al Fondatore "Distretto Lions 108AB" sia il Distretto Leo 108AB, che i Lions Clubs (attuali e futuri) aventi sede legale nel territorio di competenza del Distretto Lions 108AB in regola secondo le norme dell'"Associazione Internazionale dei Lions Clubs", con sede in Oak Brook (Illinois - USA), detti in prosieguo "partecipanti ordinari".

7.2- Il Fondatore e i partecipanti ordinari hanno, salvo per i voti, pari diritti e doveri e sono rappresentati nell'assemblea della Fondazione dal loro Legale Rappresentante o da un suo delegato.

7.3- Il Fondatore, all'atto di Fondazione, è tenuto a versare il fondo di dotazione che non è rimborsabile né rivalutabile e non crea alcun diritto di alcuno sul patrimonio della Fondazione. I Club Lions del Distretto 108AB (attuali e futuri) e il Distretto Leo 108AB versano tramite il Distretto Lions 108AB un contributo massimo una tantum di 150 euro per favorire e rendere possibile la costituzione del Fondo di Dotazione, secondo le decisioni prese a termini di Regolamenti e Statuti Distrettuali.

7.4- I partecipanti ordinari al Consiglio generale e di Indirizzo non sono tenuti a versare obbligatoriamente altre quote o contributi.

Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

8.1- I partecipanti hanno diritto di:

partecipare alla vita della Fondazione nei modi previ-

sti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
elettorato attivo e passivo per gli organi sociali della Fondazione, nei limiti del presente statuto; chiedere la convocazione del Consiglio Generale e di Indirizzo nei termini previsti dal presente statuto;
formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
votare negli organi della Fondazione ove lo statuto lo preveda;

prendere visione dei bilanci e dei libri sociali

8.2- I partecipanti hanno l'obbligo di:

rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti della Fondazione e dei terzi;
promuovere l'attività di volontariato dei soci Lions e Leo presso la Fondazione.

Art. 9 PERDITA E SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI PARTECIPANTE

9.2- La qualifica di partecipante cessa di diritto alla data di scioglimento o estinzione del Club o del Distretto Leo, di radiazione del Club o del Distretto Leo da parte dell'"Associazione Internazionale dei Lions Clubs" o di assegnazione del Club ad altro Distretto Lions.

9.3- La qualifica di partecipante del Club resta temporaneamente sospesa qualora:

non sia considerato "in regola" secondo le norme dell'"Associazione Internazionale dei Lions Clubs";
sia in status quo ai sensi dell'art. XI sezione 5 del Regolamento dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs.

9.4- Il Club temporaneamente sospeso può assistere al Consiglio Generale e di Indirizzo della Fondazione con diritto di intervento ma non di voto. La temporanea sospensione del Club non esplica effetti sul socio del medesimo Club che ricopra cariche sociali nella Fondazione salvo nel caso in cui il Club sia posto in status quo.

Art. 10 ORGANI DELLA FONDAZIONE

10.1- Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio generale e di indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Segretario Generale
- e) l'Organo di Controllo.
- f) Comitato Tecnico (ove nominato)

Art. 11 REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'



11.1- I componenti degli organi sociali di cui all'art. 10 devono essere scelti secondo le regole del presente statuto ed essere in regola con il Club di appartenenza.

11.2- Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di Segretario Generale sono incompatibili:

fra di loro;

con lo status di coniuge e figure ad essa assimilate per legge, di parente o affine entro il quarto grado dei componenti gli organi della Fondazione.

11.3- Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 e la sussistenza di uno status riconducibile alle fattispecie del comma 2 comporta la decadenza dalla carica ricoperta negli organi della Fondazione; essa deve essere comunicata senza indugio dall'interessato al Presidente della Fondazione o, nel caso di decadenza di questi, al Presidente dell'Organo di Controllo.

In mancanza può essere rilevata dagli organi della Fondazione.

11.4- Il componente del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive nel corso del medesimo esercizio sociale decade dall'ufficio.

Lo statuto prevede altre ipotesi di incompatibilità ed inleggibilità

Art. 12 PROROGATIO E DIMISSIONI

12.1- Alla scadenza del mandato i componenti degli organi sociali rimangono nel loro ufficio fino a quando non entrino in carica i rispettivi successori.

12.2- Le dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione o da Segretario Generale devono essere comunicate al Presidente della Fondazione e al Presidente dell'Organo di Controllo; le dimissioni del Presidente della Fondazione vanno comunicate al Vicepresidente della Fondazione e al Presidente dell'Organo di Controllo.

12.3- Le dimissioni di un membro dell'Organo di Controllo vanno comunicate al Presidente dell'Organo di controllo e al Presidente della Fondazione.

12.4- Le dimissioni vanno comunicate con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 13 RIMBORSI SPESE

13.1- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

13.2- Ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Segretario Generale ed ai membri dell'Organo di Controllo, non possono essere rimborsate spese anche se ef-

fettivamente sostenute per lo svolgimento di attività, missioni o trasferte autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o di partecipazione alle riunioni degli organi della Fondazione.

13.3- Sono ammessi rimborsi spese documentati nei limiti dell'Art. 17 CTS.

Art. 14 IL CONSIGLIO GENERALE E DI INDIRIZZO

14.1- Il consiglio generale e di indirizzo - in appresso anche Assemblea - è l'assemblea composta da tutti i partecipanti (Fondatore ed ordinari) con l'eccezione di quelli temporaneamente sospesi ai sensi dell'art. 10.4 del presente statuto.

14.2- Ogni partecipante è rappresentato in assemblea dal suo Legale Rappresentante o da altro suo socio Lions da questi delegato; in ogni caso essi non devono ricoprire cariche sociali nella Fondazione.

14.3- Ogni partecipante ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe; Il Distretto Lions 108AB ha diritto a quattro voti, il Distretto Leo 108AB ha diritto ad un voto.

14.4- Devono essere invitati alle assemblee, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, il Primo ed il Secondo Vicegovernatore del Distretto Lions 108AB.

14.5- Il Consiglio generale e di indirizzo ha le seguenti competenze:

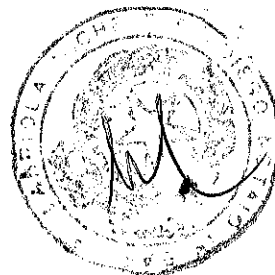
approva gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione sulla base del documento programmatico previsionale redatto dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno;

elegge e revoca i componenti degli organi sociali, che secondo le norme statutarie sono eletti dall'Assemblea; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

approva il regolamento dei lavori assembleari.

14.6- L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con messaggio di posta elettronica inviato all'ultimo indirizzo comunicato dai partecipanti, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. L'assemblea deve inoltre essere convocata, entro 30 (trenta) giorni, quando richiesta per iscritto da almeno un decimo dei partecipanti con l'indicazione del relativo ordine del giorno.

14.7- L'avviso contiene l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappre-



sentati tutti i partecipanti, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

14.8- L'assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, presso una sede idonea nell'ambito territoriale del Distretto Lions 108AB.

14.9- L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei partecipanti ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli stessi; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

14.10- Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede a scrutinio segreto.

14.11- L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente ed in sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea.

14.12- Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e trascritto nell'apposito libro.

14.13- L'assemblea dei partecipanti può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario Generale, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al Segretario Generale di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente;

che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione e siano presenti più soci sia predisposto il foglio delle presenze.

14.14- Nelle Assemblee straordinarie e laddove prescritto dalla legge, la funzione di segretario sarà svolta dal Nota-

10.

14.15 - Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'adunanza, o la riunione, si tenga esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, e cioè nell'etere senza un luogo fisico di svolgimento della riunione medesima.

Art. 15 PRESIDENTE

15.1- Il Presidente della Fondazione viene individuato, di diritto, nell'immediato Past Governatore del Distretto tale alla data del 1° gennaio e resta in carica per un anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

15.2- Il Presidente deve essere socio effettivo ed in regola in uno dei soggetti partecipanti alla Fondazione.

In caso contrario o in caso di rinuncia, morte o dimissioni del Presidente assume la carica fino alla durata della scadenza naturale del sostituto, l'immediato Past Governatore del Distretto, fermi i requisiti richiesti per la nomina.

15.3- Chi ha ricoperto la carica di Presidente potrà essere eletto o nominato a membro del Consiglio di amministrazione negli anni successivi, purché in via non continuativa alla carica di Presidente.

15.4- Il Presidente eletto assume la sua carica a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno e sino al 31 dicembre.

15.5- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi e in giudizio.

15.6- Il Presidente:

esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento della Fondazione;

convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, se istituito, il Comitato Esecutivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;

promuove e cura le relazioni con il Distretto Lions 108AB, con il Distretto Leo 108AB, con altri enti, pubblici o privati, imprese ed altri organismi al fine di favorire le iniziative della Fondazione;

in caso di necessità e urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione o, se istituito, del Comitato Esecutivo, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione utile.

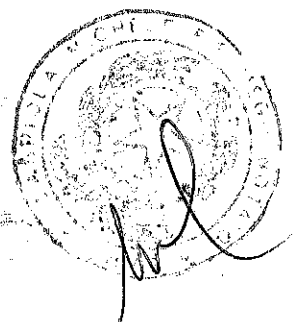
15.7 - In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente o, qualora anch'egli fosse assente o impedito per un tempo prolungato, dal consigliere più anziano.

Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da:

il Presidente nella persona dell'immediato Past Governatore del Distretto per come indicato all'art. 15 dello statuto,

Numero n. 9 membri del Consiglio di Amministrazione.



16.2- Fatta eccezione per i primi consiglieri nominati in sede di atto costitutivo come indicato nelle Norme Transitorie, n. 1 membro del Consiglio viene nominato dal Governatore del Distretto Lions 108AB in carica al momento della nomina, n. 2 membri dal DG Team del Distretto Lions 108AB in carica al momento della nomina, n. 2 membri dal Consiglio di Amministrazione uscente (in carica al momento della nomina), n. 4 membri vengono eletti dai partecipanti in Consiglio generale e di Indirizzo con delibera adottata a maggioranza relativa e vengono nominati i primi 4 che hanno ricevuto il maggior numero dei voti.

Le elezioni in questo caso vanno effettuate entro il 30 novembre. Le elezioni vanno indette sessanta giorni prima dal Presidente della Fondazione. Le candidature vanno presentate entro il 30 ottobre. Tutti i membri non di diritto durano in carica tre anni e possono essere rieletti con il limite di due mandati, anche consecutivi.

16.3- Non possono assumere la carica coloro che abbiano riportato condanne penali definitive che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, né coloro che siano stati dichiarati falliti, sottoposti a procedure concorsuali, ovvero che si trovino in stato di interdizione, incapacitazione o amministrazione di sostegno.

16.4- I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere competenze ed esperienze coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione e idonee a garantire una gestione corretta ed efficace del patrimonio e delle attività della stessa.

16.5- La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con le cariche di Primo e Secondo Vicegovernatore, con la candidatura a Governatore e Vicegovernatore Distrettuale, con la carica di Revisore unico o di membro dell'organo di controllo, ove istituito, nonché con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione. Non possono altresì essere nominati consiglieri coloro che si trovino in situazioni di conflitto di interessi permanente e non sanabile con la Fondazione. Al momento della nomina e ogniquale volta ne sia richiesto, ciascun consigliere è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. L'eventuale venir meno dei requisiti o il sopravvenire di una causa di incompatibilità è valutato dal Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito alla permanenza in carica dell'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio.

16.6- I membri eletti o nominati assumono la loro carica dal 1° gennaio e comunque a far tempo dalla data della accettazione della loro elezione o nomina, ove l'accettazione sia successiva a tale data.

16.7- Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, eletti o nominati, il Vicepresidente.

16.8- In caso di cessazione della carica, per qualunque motivo, di un membro eletto del Consiglio di Amministrazione subentra il primo dei non eletti. In mancanza di non eletti e nel caso di membri nominati, verrà effettuata una nuova nomina da parte del DG Team in carica al momento della cessazione: i nuovi consiglieri restano tale fino alla scadenza originaria del membro da loro sostituito.

16.9- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni trimestre o quando ne sia richiesto da almeno 3 (tre) consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione deve avvenire con messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata inviata ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri dell'Organo di Controllo, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare; in caso di necessità e urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni. Il Consiglio di Amministrazione si raduna in luogo idoneo nell'ambito territoriale del Distretto Lions 108AB. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, il Primo e Secondo Vicegovernatore del Distretto Lions 108AB, il Presidente del Distretto Leo 108AB e possono essere convocati con ruolo consultivo ma senza diritto di voto i PDG, soci ordinari di un Lions Club del Distretto Lions 108AB.

16.10- Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di Controllo e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

16.11- Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti, con votazione palese; non è ammessa la delega ad altri consiglieri e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle stesse condizioni previste per le assemblee.

16.12- Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Presidente onorario, dal Vicepresidente e da non più di tre consiglieri; in tale caso si applica la disciplina prevista dall'art. 2381 C.C. in quanto compatibile. Riguardo la convocazione e le maggioranze si rinvia a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.

16.13- Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del



Comitato Esecutivo, se istituito, assiste, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

16.14- I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se istituito, del Comitato Esecutivo sono redatti a cura del Segretario Generale, sottoscritti da questi e dal Presidente e trascritti nel Libro Verbali. Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del C.C.; per la responsabilità degli amministratori si applica l'art. 28 del CTS.

16.15- Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare esso:

può attribuire deleghe, incarichi e procure ai propri membri;

redige il progetto di bilancio consuntivo e il documento programmatico previsionale;

approva i bilanci;

delibera l'accettazione di contributi, donazioni, legati ed eredità, salvo quanto previsto alla lettera successiva;

delibera sugli atti aventi per oggetto diritti reali su beni immobili (acquisto, vendita, permuta, costituzione e cessazione di ogni altro diritto reale), anche se derivanti da donazioni, legati ed eredità e la contrazione con banche e altri operatori finanziari di debiti di ogni tipo, ammontare e durata;

nomina direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri di rappresentanza; nomina anche un Tesoriere scelto tra i suoi membri;

delibera sulla costituzione di Comitati Tecnici con funzioni consultive, amministrative, propositive, di studio e di ricerca i cui componenti devono essere scelti tra membri dei Lions Club o Leo Club soci in regola rispettivamente dei Distretti Lions e Leo 108AB in possesso di idonee competenze, con la precisazione che i membri di detti Comitati durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

esprime il proprio parere preventivo, se richiesto, sulle proposte di affidamento della gestione delle iniziative pervenute a termini dell'articolo 3.2 e dell'art. 3.3 dello statuto, delibera sul testo della specifica convenzione da sottoscrivere con tali enti ai sensi dell'art. 3.3 dello Statuto;

delibera su ogni argomento attinente alla gestione della Fondazione che venga sottoposto al suo esame dal Presidente o da ogni suo membro.

Delibera le modifiche statutarie; la fusione, scissione e scioglimento della Fondazione;

Approva un proprio regolamento di funzionamento.

Art.17 SEGRETARIO GENERALE

17.1- Nella prima riunione successiva all'Assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo nomina il Segretario Generale sulla base di un incarico triennale rinnovabile per un periodo equivalente e prorogabile fino alla accettazione della nomina del suo successore.

17.2- Il Segretario Generale deve essere scelto secondo criteri di competenza, dedizione e professionalità tra i soci del Club del Distretto Lions 108AB.

17.3- Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

17.4- Il Segretario Generale:

redige i verbali delle assemblee ordinarie e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se istituito, del Comitato Esecutivo;

cura la tenuta dei libri sociali;

cura la tenuta dei libri contabili, se non delegata dal Consiglio ad altro soggetto;

cura la gestione finanziaria, se non delegata dal Consiglio ad altro soggetto;

coadiuva il Presidente per la corretta gestione delle attività della Fondazione e per il coordinamento dei vari comitati e consulenti;

cura la corrispondenza ordinaria e gli altri atti inerenti all'attività ordinaria della Fondazione;

gestisce l'archivio documentale della Fondazione e cura l'aggiornamento dell'archivio storico digitale;

dirige e coordina l'eventuale personale dipendente;

adempie a tutte le deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione.

17.5- Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale i poteri di rappresentanza necessari per l'espletamento del suo incarico.

17.6- In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Generale, ne adempie le funzioni verbalizzanti la persona a tale scopo designata dall'organo collegiale secondo i criteri statutari; di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Art. 18 IL TESORIERE

Il Tesoriere della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri sulla base di un incarico triennale rinnovabile per un periodo equivalente e prorogabile fino alla accettazione della nomina del suo successore e collabora con il Segretario Generale cui riferisce e da cui



riceve indicazioni sulle attività da svolgere nella cura della gestione finanziaria della Fondazione ed ha i seguenti compiti e responsabilità;

- provvedere alla riscossione di ogni somma dovuta alla Fondazione;
- depositare le somme riscosse nella o nelle banche indicate dal Segretario;
- eseguire i pagamenti per conto della Fondazione, secondo le indicazioni del Segretario;
- tenere aggiornati e conservare i registri contabili della Fondazione;
- preparare rapporti finanziari semestrali e sottoporli al Segretario;
- presenziare alle riunioni dell'Organo di controllo;
- far pervenire tempestivamente al suo successore, al termine del proprio incarico, i conti finanziari, i fondi e i registri della Fondazione.

Il Tesoriere, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può essere sostituito in ogni momento da membro dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 ORGANO DI CONTROLLO

19.1- L'Organo di Controllo è composto da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione; l'Organo di Controllo plurale designa il proprio Presidente.

Tutti i membri devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del C.C.; per le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2399 C.C., in quanto compatibile.

19.2- L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo di essi; i suoi membri sono rinominabili. In caso di cessazione della carica di uno o più membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità anagrafica; i nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del mandato originario.

19.3- L'Organo di Controllo assolve ai compiti ed ha i poteri previsti dall'art. 30 del CTS; si applicano le previsioni degli artt. 2403-2409 C.C. in quanto compatibili. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'Organo di Controllo assume la funzione di revisione legale dei conti, poiché; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti o il membro unico devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali.

19.4- I membri dell'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e, se istituito, del Comitato Esecutivo; l'eventuale assenza non giustificata a tre adunanze consecutive durante il medesimo esercizio sociale comporta la decadenza dalla carica.

19.5 - Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione

collegiale si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle stesse condizioni previste per le assemblee e con i termini di convocazione previsti per il Consiglio di Amministrazione.

Il Verbalizzante delle adunanze dell'Organo di Controllo viene nominato dal medesimo organo

Art. 20 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

20.1- L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre

20.2- Il bilancio consuntivo è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

La Fondazione include nel proprio bilancio consuntivo anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi occasionali effettuate nell'esercizio.

20.3- Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto del bilancio consuntivo entro il 31 marzo e deve comunicarlo all'Organo di Controllo almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione dell'organo che approva il bilancio stesso.

20.4- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio di Amministrazione deve redigere anche il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti.

20.5- Il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, comprendente anche il bilancio preventivo, entro il 31 marzo di ogni anno; esso deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile.

Il documento programmatico previsionale e il bilancio preventivo non hanno efficacia vincolante per il Consiglio di Amministrazione che è tenuto a illustrare nella relazione di missione i motivi e l'entità degli scostamenti tra bilancio consuntivo e bilancio preventivo, se significativi.

20.6- La Fondazione tiene i libri contabili previsti dal CTS e dalle altre leggi vigenti.

Art. 21 LIBRI SOCIALI

21.1- La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se istituito, del Comitato Esecutivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale.



I libri sono tenuti a cura del Segretario Generale, tranne il libro che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

21.2- I Partecipanti all'assemblea hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A.R. unitamente alla copia del verbale di assemblea; l'esame avverrà presso il luogo indicato dal Presidente della Fondazione, alla presenza del Segretario Generale o di un membro del Consiglio di Amministrazione. Il richiedente può farsi assistere da un professionista di sua fiducia ed entrambi sono tenuti a mantenere la riservatezza dei dati e delle notizie riportate sui libri sociali che potranno essere legittimamente utilizzati nei casi e limiti previsti dalle vigenti norme.

Art. 22 VOLONTARI E LAVORATORI

22.1- La Fondazione promuove e valorizza l'apporto alle proprie iniziative dei soci dei Lions Clubs partecipanti alla Fondazione e di altre persone, anche non Lions, che condividono gli scopi della Fondazione; le prestazioni rese da tali persone si intendono sempre svolte a titolo di volontariato, libero e gratuito, ai sensi dell'art. 17 del CTS; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione

22.2- La Fondazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

22.3- La Fondazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

22.4- La Fondazione, se opportuno, può assumere personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo retribuito esterne alla stessa; può inoltre impiegare persone inserite nel Servizio Civile, nonché studenti di ogni ordine e grado in fase di formazione o tirocinio. In presenza di lavoratori dipendenti la Fondazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

Art. 23 SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

23.1- Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità può deliberare lo scioglimento della Fondazione e nominare uno o più liquidatori, de-

terminandone i poteri.

23.2- Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS Lionistici.

Art. 24 RINVIO

24.1- Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del CTS, del Codice civile e delle altre leggi vigenti.

24.2- Il presente statuto entra in vigore dalla data della costituzione della Fondazione fatto salvo quanto previsto dall'art. 25.

Art. 25 NORME TRANSITORIE

Fino alla avvenuta Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sociale sarà "FONDAZIONE del DISTRETTO LIONS 108AB"; fino a tale data la Fondazione non potrà utilizzare l'acronimo "ETS" in ogni suo atto o comunicazione.

Il Presidente della Fondazione è delegato ad effettuare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avvalendosi del notaio di fiducia a cui potrà conferire i necessari poteri ai sensi del CTS.

Per il periodo transitorio che va dalla data di costituzione della Fondazione al 31 dicembre 2026, viene nominato primo Presidente della Fondazione il PCC Leonardo Potenza, il quale potrà nominare un Segretario ad hoc per il detto periodo; a lui viene attribuita la funzione di indire l'elezione assembleare di nomina dei Consiglieri entro il 30 novembre 2026 con validità a partire dal 1° gennaio 2027.

Il primo Presidente della Fondazione PCC Leonardo Potenza potrà essere nominato o eletto membro del successivo Consiglio di Amministrazione.

Il Primo consiglio viene composto come segue: 5 membri sono nominati dal DG Team in carica nell'anno sociale della costituzione della fondazione e 4 nominati dal Governatore in carica al detto momento.

Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 la Presidenza della Fondazione sarà affidata all'IPDG Girolamo Tortorelli.

F/ti: Girolamo TORTORELLI

Leonardo POTENZA

Amelia Anna BENINCASO

Francesco CARELLI

Giovanni CARNEVALE

Francesco DE IACO

Albarosa MARIGLIANO

Giovanni MARVULLI

Salvatore PANTALEO

Claudio PERCOLLA

Cosimo RAMPINO

Saverio MARVULLI

Giuseppe CARIULO

Donato Carucci teste

Morandi Maria teste

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

La presente copia costante di ventisei facciate è conforme
all'originale e si rilascia per l'uso che compete.

Bari,

6 luglio 2026-

